Arte e Diritto

Le differenze tra l'Italia e gli altri Paesi

Che cosa prevedono gli ordinamenti giuridici dei diversi Paesi in merito a ruolo dei periti, contrattualistica, diritto morale d'autore, pagamento delle imposte con opere d'arte e sgravi fiscali per il mecenatismo, tassazione sulla plusvalenza generata dalla rivendita, diritto di seguito, esportazione e vincolo di interesse storico artistico

SEGUE DA P. 1, COL. IV

namenti esteri» ove sono intervenuti, quali relatori, avvocati italiani e stranieri specializzati. Sono stati messi a confronto gli ordinamenti degli Stati Uniti e dei principali Paesi europei, quali Francia, Germania e Inghilterra con l'ordinamento italiano, sulle principali tematiche giuridiche e fiscali relative al mercato dell'arte.

Dall'incontro è emerso un **quadro decisamente disomogeneo della regolamentazione del mercato dell'arte nei diversi Paesi**, a dispetto dei tentativi di armonizzazione del mercato europeo. Si è discusso della **centralità del ruolo di esperti e periti nello svolgimento delle transazioni commerciali in Francia, Germania e Stati Uniti**. Si è constatato che è buona norma in tali Paesi coinvolgere esperti, in particolare, nello svolgimento di **due diligence** per l'acquisto di opere d'arte; **negli Stati Uniti**, inoltre, esiste un'ampia giurisprudenza sulle **best practice** per il loro espletamento. È evidente, purtroppo, la differenza rispetto all'**Italia** ove l'espletamento di due diligence sulle opere in fase di loro acquisto è una **pratica pressoché sconosciuta** e, più in generale, il coinvolgimento di esperti e periti nelle transazioni commerciali avviene di rado e comunque **autocertificazione, senza necessità di un permesso per l'esportazione: la soglia temporale da 50 a 70 anni dalla creazione dell'opera e la soglia di valore di € 13.500 (la più bassa in Europa)**. È stata anche introdotta la possibilità per il Ministero di riconoscere lo status di «eccezionale valore artistico» a qualsiasi opera avente più di 50 anni e meno di 70, che in quanto tale necessita comunque del permesso per l'esportazione.

Il comitato promotore di Arte e Diritto: Fabio Moretti, Patrizia Chiampan, Roberto Spada e Lavinia Savini

invece, proprio con il conferimento da parte degli eredi di tutti i diritti, compreso il morale d'autore, a un solo soggetto deputato all'autenticazione delle opere di un artista.

Un tema molto importante trattato è stato quello del **pagamento delle imposte, non solo di successione, attraverso la dazione di opere d'arte**: pratica prevista in tutti gli ordinamenti esteri analizzati e ivi largamente utilizzata. Un esempio eclatante è il Musée Picasso di Parigi stati acquistati mortis causa. La datio di tali beni deve avvenire tramite la presentazione di un'offerta che sarà poi sottoposta al vaglio di un'apposita commissione ministeriale. Nonostante tale previsione normativa sia in vigore da oltre un trentennio, sono rari i casi in cui i contribuenti hanno potuto farvi ricorso, anche perché la commissione dopo anni di inattività è stata nuovamente istituita soltanto nell'ottobre del 2014.

Sulla fiscalità dell'arte, poi, è emerguamento agli standard europei.

Un altro tema di cui si è parlato, molto attuale e discusso nel nostro Paese, è quello della **tassazione sulla plusvalenza generata in sede di rivendita di opere d'arte**. Tassazione presente in tutti gli ordinamenti analizzati a prescindere dal fatto che la vendita avvenga durante l'esercizio di un'attività commerciale, in via professionale e abituale, o sia effettuata occasionalmente da parte di un privato. **Attualmente in Italia, di prassi, non vi è tassazione delle plusvalenze generate da parte di chi vende occasionalmente opere d'arte** non essendo più in vigore l'articolo 76 Dpr 597/1973.

Un allineamento tra i Paesi europei analizzati si riscontra, invece, per quanto riguarda il tanto discusso **diritto di seguito**. Diritto spettante all'artista e ai suoi eredi, per l'intera durata della sua vita e **per i settanta anni successivi alla data della sua morte**, a percepire una percentuale sul prezzo di vendita delle sue opere per ogni cessione successiva alla prima, ove intervenga in qualità di venditore, intermediario o acquirente un operatore professionale del mercato dell'arte.

In Europa è stato introdotto con la direttiva 2001/84/Ce e, pertanto,

È opportuno, ancora una volta, un confronto con l'**ordinamento francese**, il più affine a quello italiano, nel quale è prevista l'autorizzazione all'esportazione per le opere aventi più di 50 anni. **La soglia di valore** invece, correttamente, **dipende dal tipo di bene da esportare** (per esempio, la soglia è di € 150mila per le opere di pittura, di € 50mila per quelle di scultura e di € 30mila per gli acquerelli). Per i beni di interesse archeologico, invece, la soglia temporale si eleva a più di 100 anni e non vi è soglia minima di valore. Vi sono poi regole ad hoc per i cosiddetti **tesori nazionali** (l'equivalente dei nostri beni culturali): **se entro 30 giorni dalla comunicazione della volontà di esportare, lo Stato non esercita il diritto di prelazione il bene può esser liberamente esportato**. Anche su questo punto emerge una differenza tra l'ordinamento francese e quello **italiano, ove il bene sottoposto a vincolo di interesse storico artistico non può uscire dal territorio nazionale nonostante lo Stato decida di non esercitare il diritto di prelazione**. **Negli Stati Uniti**, significativamente, non esistendo la nozione di bene culturale **non risultano conseguentemente preclusioni all'esportazione**.

Infine, circa **i tempi e i costi della giustizia** nei diversi ordinamenti, è

que periopiu a problema già insorto. In merito all'utilizzo della contrattualistica relativamente alle opere d'arte è emersa una divergenza tra il sistema dell'arte italiano, ancora restio e poco sensibile all'utilizzo dei contratti, non solo di compravendita ma anche, per esempio, per la regolamentazione dei rapporti con gli artisti, e il sistema dell'arte di altri Paesi, tra cui la **Germania**, ove se ne fa largo uso. In questo Paese, in particolare, **i contratti prevedono normalmente una descrizione minuziosa delle opere**, della loro provenienza e autenticità.

Per quanto riguarda il **diritto morale d'autore**, definito all'articolo 20 della nostra legge sul diritto d'autore, legge 633 del 1941, come «[...] *il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione*», il confronto di maggiore interesse è stato quello tra l'ordinamento francese e quello italiano in quanto sono gli ordinamenti più simili nella regolamentazione di questo diritto. In entrambi il diritto morale d'autore è imprescrittibile, irrinunciabile e perpetuo, a differenza per esempio degli Stati Uniti, ma **in Francia vi è la possibilità per gli eredi dell'artista designati dalla legge di disporre del diritto morale e di conferirlo, per esempio, a favore di una fondazione**, come è avvenuto nel caso di Rodin. **In Italia questa facoltà non è concessa**, poiché il diritto morale d'autore è intrasmissibile. **Questo contribuisce a rendere ancora più complessa la già difficile individuazione dell'autenticità delle opere** di un artista non più vivente e la risoluzione delle numerose controversie esistenti tra gli eredi di un artista e le relative fondazioni o archivi. La situazione si semplificherebbe, costituito attraverso la dazione di opere in pagamento delle imposte. Anche nel nostro ordinamento è prevista tale possibilità all'articolo 6 della legge 512 del 1982, che riconosce in capo a soggetti eredi o legatari la possibilità di pagare imposte di successione e, in taluni casi e a determinate condizioni, anche imposte dirette, tramite cessione allo Stato di beni culturali, mobili e immobili, anche vincolati, che siano so come vi sia una previsione interessante dell'**ordinamento tedesco** ove **per agevolare gli artisti emergenti i collezionisti godono di agevolazioni fiscali**, in detrazione d'imposta, **nell'acquisto di opere di artisti definiti «sconosciuti»**, da identificare sulla base di criteri normativamente previsti. **In Francia**, invece, è **molto sviluppato il mecenatismo, agevolato da notevoli incentivi fiscali non solo per le imprese ma anche per i privati** e anche per le donazioni di opere a favore di istituzioni e musei. Si tratta, dunque, di incentivi **molto più rilevanti rispetto a quelli previsti in Italia**, che sono principalmente per gli interventi di restauro a favore di beni pubblici. **In Italia** sono inoltre **assai carenti gli incentivi a favore di soggetti privati e per le donazioni di opere d'arte**, per le quali non si può dedurre il valore del bene donato. È pertanto auspicabile in materia un cambiamento e un adeguamento **applicato in maniera pressoché omogenea** in Francia, Regno Unito, Germania e Italia. Nel nostro Paese la direttiva è stata, poi, attuata con il decreto legislativo n. 118 del 2006 che ha modificato alcuni articoli della legge sul diritto d'autore. **Tale diritto di seguito è totalmente assente negli Stati Uniti, compreso lo Stato della California dove era stato inizialmente introdotto e ora dichiarato incostituzionale**.

Sull'**esportazione dei beni culturali, l'Italia risulta il sistema più penalizzante**, nonostante la recente e tanto attesa riforma attuata con la legge n. 124 del 2017 abbia modificato alcune previsioni del vigente Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) cambiando le soglie, temporali e di valore, al di sotto delle quali le cose che presentano un interesse culturale e di autore non più vivente possono circolare liberamente al di fuori dei confini nazionali ed europei, **dietro semplicemerso come vi siano elevati costi della giustizia civile britannica e una scarsa repressione dei reati aventi per oggetto opere d'arte**, pur avendo Scotland Yard un reparto investigativo dedicato, equivalente ai nostri Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Artistico (che risulta, peraltro, godere di ottima stima e fiducia a livello internazionale). **In Francia, Germania e Stati Uniti la giustizia beneficia di tempi assai più celeri che in Italia**. Questi dati evidenziano la rilevanza e opportunità di modalità di composizione alternativa delle controversie quali **l'arbitrato amministrato**, che si caratterizza non solo per la sua celerità ma anche per la sua riservatezza e specializzazione. La sezione dedicata all'arte istituita dalla Camera Arbitrale di Venezia pare, pertanto, offrire un prezioso strumento per dirimere controversie in materia d'arte tanto nazionali quanto, e soprattutto, internazionali.

❑ **Lavinia Savini**

© Riproduzione riservata

Best practice

Migliori prassi intese come regole comportamentali imposte non dalla legge ma dalla prassi del mercato di riferimento (in questo caso mercato dell'arte)

Due diligence

Controllo. Per il mercato dell'arte è intesa come la verifica sulla liceità e autenticità delle opere d'arte

Niente quadri spagnoleggianti per Boldini

Roma. L'opera del pittore ferrarese **Giovanni Boldini** (1842-1931) è oggetto di rinnovati studi e interessi, che vanno al di là della solita definizione di «pittore di belle donne». Dieci anni di studi sono stati presentati a Roma il 24 gennaio scorso in un convegno organizzato in Senato, che ha fatto il punto sulle ultime ricerche: dalla pubblicazione delle lettere segrete di Emilia Boldini al giovane amante, all'espunzione di un ciclo di dipinti «spagnoleggianti» e all'identikit stilistico di Antonio Barchi, il più abile falsario di Boldini, e ai circa 60 documenti inediti resi noti nel catalogo Skira della mostra al Vittoriano e a Venaria Reale nel 2017-18. È stata annunciata l'uscita di un nuovo volume con altre lettere inedite. L'appuntamento, moderato da Arabella Cifani («Il Giornale dell'Arte»), ha visto la partecipazione di studiosi, fra cui Tiziano Panconi (Museo archives Giovanni Boldini Macchiaioli), curatore delle mostre al Vittoriano e Venaria, Leo Lecci (Università di Genova), Marina Mattei (Musei Capitolini), Elena Di Raddo (Università Cattolica di Milano), Sergio Gaddi (Arthemisia) e Alessandra Tiddia (Museo Mart, Rovereto). Ha introdotto la senatrice Barbara Masini, con conclusioni del senatore Manuel Vescovi. Gli atti del convegno saranno pubblicati dal Museo archives di Pistoia, che tutela l'opera di Boldini.

Villa Adriana immune

Tivoli (Rm). «*L'elezione dell'Italia al Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitti, e la nomina nel suo organo di governo, è un ulteriore significativo riconoscimento all'attività che il nostro Paese svolge all'Unesco per la difesa del patrimonio culturale*», plaudeva nel 2017 Angelino Alfano, allora ministro degli Affari Esteri. Oggi **Villa Adriana**, patrimonio Unesco da vent'anni esatti, è stata inserita tra i beni sottoposti a protezione rafforzata in caso di conflitto armato. L'iscrizione alla lista comporta **l'immunità in caso di conflitto armato**, ovvero il sito non potrà essere oggetto di attacchi né venire utilizzato per fini militari. «*Il riconoscimento*, ha dichiarato il direttore **Andrea Bruciati**, *è significativo dell'enorme importanza che il nostro patrimonio riveste e del suo profondo valore simbolico. Si tratta per noi, che viviamo un'epoca e un contesto geografico di relativa tranquillità, di un'occasione per ribadire i valori della pace e della convivenza civile, ricordando come la guerra, oltre a mietere vittime talora inermi, produca spesso un ulteriore male, la distruzione della memoria e della storia, patrimonio non dei singoli popoli, ma dell'umanità intera*». Nella lista sono stati iscritti anche la **Biblioteca Nazionale di Firenze**, il **Monastero di Geghard e Alta Valle dell'Azat in Armenia** e la **Villa Tugendhat di Mies van der Rohe a Brno** (Repubblica Ceca). ❑ **F.C.G.**

Finalmente abbiamo l'elenco dei restauratori abilitati. Spetta a loro curare e salvare i nostri tesori d'arte. Ora sono più di 6mila, presto diventeranno oltre 10mila. Troppi? Una sanatoria? Tutti preparati e affidabili? Le regole di accesso alla professione garantiscono la qualità? C'è chi grida allo scandalo. Il mondo del restauro è diviso, molti pensano che dal vecchio caos normativo stia nascendo un nuovo caos

I certificati piovono come manna dal cielo

di Antonio Forcellino

Questa sanatoria che dichiara restauratori un numero spropositato di operatori artigiani è un altro passo significativo verso la cancellazione del Restauro come disciplina creativa/intellettuale così come si è venuta strutturando in Italia negli ultimi cinquecento anni. L'altro passo significativo è stato quello di qualificare le imprese non attraverso i curricula e le esperienze dei restauratori, ma attraverso dei certificati che le imprese comprano o ottengono dopo esperienze irrilevant (lapidi cimiteriali o pensiline di stazioni ferroviarie postunitarie). Trent'anni fa ho personalmente organizzato con alcuni combattivi colleghi la prima manifestazione pubblica dei restauratori. Vestiti da soldati napoleonici, sfilammo per le vie di Roma

CONTINUA A P. 6, II COL.

Todos caballeros!

di Gianluigi Colalucci

Sino ad oggi non c'è stata inaugurazione di un importante restauro in cui il ministro dei Beni culturali di turno non abbia ripetuto la fatidica frase: «I restauratori italiani sono i migliori del mondo, evviva l'eccellenza del restauro italiano». Cullarsi in questa convinzione senza fare nulla per sostenerla, o peggio mettere mano al delicato e complesso settore del restauro in modo confuso, errato e con gravissimi ritardi è stata colpa grave. Oggi, dopo più di 14 anni dalla legge del 2004, reiterata nel 2009 (ma se ne parlava già nel 2000), che stabiliva i percorsi formativi, è stato pubblicato l'Elenco nazionale dei restauratori inquadrati secondo tabelle che ne definiscono i settori di competenza e in base alle

CONTINUA A P. 6, I COL.

Hitler preferiva i Greci ai Germani

Intervista con Klaus Wolbert

Uno studioso riapre un imbarazzante capitolo dell'arte tedesca: perché il nazismo individuò nella classicità la matrice del superuomo? Tra gli imputati anche i figli di Darwin e Konrad Lorenz, l'«amico degli animali»

IN DOCUMENTI PP. 26-27

Le controversie si giudicano a Venezia

di Lavinia Savini

È giunto a termine il primo ciclo di incontri su «Arte e Diritto», organizzato dalla **Camera Arbitrale di Venezia** che ha recentemente istituito una **sezione specializzata per controversie in materia d'arte**.

Il comitato scientifico organizzativo del ciclo di conferenze è composto dalla presidente della Camera Arbitrale di Venezia, avvocato Patrizia Chiampan, dalla scrivente avvocato Lavinia Savini, dall'avvocato Fabio Moretti e dal commercialista Roberto Spada. Il 18 gennaio scorso si è tenuta l'ultima conferenza sul tema «La regolamentazione del Mercato: esempi di ordi-

CONTINUA A P. 16, I COL.

Il tallone di Achille

di ABO

L'arte dalla storia alla geografia

Nell'arte c'è chi passa alla storia e chi alla geografia. Anche in quella contemporanea in cui grandi artisti attraverso forme sperimentali hanno confermato valori che permangono nel tempo: universalità e immortalità. Il sistema dell'arte negli ultimi decenni ha spostato questi connotati verso un'internazionalità legata alla circolazione dell'opera con mostre, fiere e aste da Basilea a Dubai e Los Angeles. Così l'arte passa dalla storia alla geografia, con il sostegno di un collezionismo cosmopolita collegato al grande mercato e all'acquisizione dei musei, opinion maker che ne confermano l'esistenza, come il Guggenheim negli Emirati Arabi. Qui non prevale la forza dell'opera, piuttosto un accredito indotto dalla nomea imprenditoriale del collezionista e dal fanatismo stanziale del luogo di approdo. Unica migrazione non respinta, come quella anonima e tragica cui assistiamo in questi anni.